



CODICE ETICO E DI CONDOTTA DEL CISMAI

Premesse e intenti

Il C.I.S.M.A.I. – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia – è una libera associazione fondata nel 1993. L'Associazione si propone di costituire una sede permanente di carattere culturale e formativo per il coordinamento dell'attività di centri e servizi, pubblici e privati, e di singoli professionisti, operanti nel campo della prevenzione dei rischi e nella diagnosi e cura dei danni derivanti da ogni forma di maltrattamento e abuso verso i minorenni; persegue questi fini elaborando anche appropriati e aggiornati protocolli di intervento, linee-guida e buone prassi.

L'Associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Il CISMAI è stato incluso dal Ministero della Salute nell'elenco delle Società Scientifiche e delle Società Tecnico – Scientifiche delle professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 02.08.2017, pubblicato il 06.11.2018.

Il presente documento è stato redatto in conformità con i principi della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (New York, 1989) e delle Convenzioni internazionali concernenti i minorenni recepite con Legge dalla Repubblica Italiana.

Il presente documento intende responsabilizzare quanti, associati individualmente al Cismai o afferenti ai Centri Associati, svolgono attività di diagnosi, di assistenza, di cura o altre tipologie di attività professionali o volontarie, nei confronti dei soggetti in età evolutiva, dei loro familiari o accuditori, con particolare riguardo per i soggetti più fragili (lattanti, disabili, ecc.) e per quanti vivono in condizioni di disagio, affinché, adottino comportamenti rispettosi delle loro integrità fisica, psicologica e morale.

Il presente documento è stato adottato in prima stesura dal Consiglio Direttivo CISMAI il 12/05/2018, revisionato il 26 agosto 2019, ulteriormente perfezionato con alcune correzioni e integrazioni successivamente proposte dai Soci e dai Referenti Regionali. Viene così proposto all'Assemblea dei Soci del 18 ottobre 2019 per l'approvazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto CISMAI.

Revisione 1/2019, da sottoporre alla revisione entro il 2021

POLICY DELLA TUTELA DEI MINORENNI

CISMAI – Il presente ed il futuro dei bambini in mani sicure

Il CISMAI intende promuovere una cultura, un sapere, un fare e un essere con e per i minorenni, con e per le loro famiglie.

Questa policy nasce a tutela di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, e delle loro famiglie che vengano a contatto con il CISMAI e con i suoi associati.

Tutti gli associati devono essere pienamente consapevoli dell'esistenza di rischi di abuso, maltrattamento e sfruttamento, in particolare sessuale, a danno delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

Quanti si associano al CISMAI devono essere consapevoli delle molteplici espressioni di maltrattamento e abuso all'infanzia e devono assumere il valore del superiore interesse del minorenne come riferimento per il loro comportamento pubblico e privato.

Il presente documento deve essere sottoposto all'attenzione e sottoscritto da tutti coloro che sono soci del CISMAI o che lavorano e/o collaborano con enti, associazioni e servizi aderenti al CISMAI.

CISMAI – impegno, tutela, protezione, promozione

Il CISMAI promuove una cultura ed un sapere sui minorenni e sulle problematiche legate ad ogni forma di maltrattamento ed in particolare all'abuso e allo sfruttamento sessuale, sui rischi e sulle conseguenze per i minori a questi connessi. Promuove altresì una cultura per l'affermazione della genitorialità positiva e per l'assistenza e la cura delle famiglie in difficoltà, disfunzionali, maltrattanti.

Coerentemente con il suo profilo di società scientifica, il CISMAI esige che i Centri ed i professionisti associati adottino procedure diagnostiche e terapeutiche coerenti con le linee-guida e le buone prassi accreditate a livello nazionale ed internazionale, con il codice deontologico relativo al profilo professionale di appartenenza, con i documenti d'intesa approvati dal Coordinamento e, quando necessario, facciano ricorso ad "audit" espressamente allestiti per dirimere dubbi e controversie.

Il CISMAI esige dai propri associati il massimo IMPEGNO al fine di promuovere attività di TUTELA, PROTEZIONE, PREVENZIONE e PROMOZIONE dei diritti dei minorenni e delle loro famiglie. Il CISMAI chiede ai propri Centri associati la formalizzazione di una policy interna a protezione di tutti i potenziali comportamenti a rischio da parte degli adulti che lavorano a stretto contatto con i minori o che direttamente e/o indirettamente devono occuparsene. In questa policy i Centri ed i singoli professionisti devono mantenere un comportamento tale da non incorrere in reati anche potenziali, che abbiano ad oggetto la persona in tutte le situazioni, ma in particolare in quelle sensibili di cui sopra.

Ai Centri e ai professionisti viene richiesto esplicitamente di promuovere un ambiente aperto all'ascolto, in relazione a questioni che riguardano la tutela dei bambini e la promozione di loro diritti, per facilitare l'esposizione di problematiche e/o segnalazioni circa presunti abusi sui bambini.

CODICE DI CONDOTTA

Il rispetto del presente Codice di condotta è richiesto agli iscritti nei contesti lavorativi ed in tutti gli altri contesti nei quali può evidenziarsi incompatibilità con la cultura e le linee di condotta (Policy) di cui è portatore il Cismai. Pertanto i soci individuali ed i Centri associati al Cismai, direttamente o per azione di operatori che rispondono a qualsiasi titolo del loro operato o della loro presenza in tali contesti, devono evitare di:

1. Colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minorenne;
2. Avere atteggiamenti nei confronti dei minorenni che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio – relazionale;
3. Agire con comportamenti che siano di esempio negativo per i minorenni;
4. Impegnarsi in attività sessuali (di qualsiasi tipo e intensità, anche in forme meramente virtuali o evocative) o avere un rapporto sessuale con individui di età inferiore ai 18 anni (ovvero con persone maggiorenni che non siano consenzienti e capaci di esprimere pieno consenso), indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi Paesi. Una errata convinzione riguardo l'età di un minorenne non è da considerarsi una difesa accettabile;
5. Avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso, anche solo in forme implicite o meramente evocative;
6. Agire in modi che possano essere inadeguati, nocivi o che possano costituire un abuso o che possano porre i minorenni a rischio di sfruttamento, maltrattamento o abuso, incluse prestazioni lavorative o di altra natura che ne comportino uno sfruttamento, ovvero anche un semplice degrado di immagine, incluso l'accattonaggio o l'adescamento sessuale anche solo in forme meramente evocative;
7. Utilizzare con i minorenni un linguaggio scorretto, volgare, offensivo, dare suggerimenti o consigli inappropriati, offensivi o tali da costituire un abuso;
8. Comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante o in modo tale da poter essere impropriamente interpretabile in tal senso;
9. Realizzare direttamente o indirettamente, distribuire, diffondere o pubblicizzare con qualsiasi mezzo, anche telematicamente, materiale pornografico, implicito o esplicito,

anche solo virtuale; detenere a titolo non professionale materiale pedopornografico o agire in modo da indurre o favorire il coinvolgimento di minorenni nella realizzazione di tali immagini;

10. Stabilire o intrattenere contatti con minorenni beneficiari delle attività professionali, o nel contesto di altro mandato ufficiale, se non per obiettivi inerenti le stesse attività, utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.). Andranno utilizzati esclusivamente strumenti e ambienti online di cui l'organizzazione è a conoscenza, preferibilmente linea telefonica fissa e cellulare di servizio per i contatti telefonici;
11. Permettere a uno o più minorenni con cui si hanno contatti professionali di dormire nella propria casa senza sorveglianza e autorizzazione preventiva del proprio diretto responsabile, o dell'autorità giudiziaria, salvo circostanze eccezionali;
12. Dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con un minorenne con cui si lavora nelle strutture di accoglienza, salvo necessità derivanti dall'organizzazione del lavoro autorizzate dai responsabili, o altre circostanze eccezionali documentate, garantendo comunque come possibile la visibilità rispetto a terzi;
13. Adottare condotte di accudimento (es. pratiche igieniche) non rispettose dei livelli di autonomia e dell'integrità del minorenne;
14. Dare denaro o beni o altre utilità ad un minorenne al di fuori dei parametri e degli scopi stabiliti dalle attività progettuali o senza che il diretto responsabile dell'attività lavorativa ne sia a conoscenza;
15. Partecipare a comportamenti con minorenni che sono illegali o abusanti o che mettano a rischio la loro sicurezza;
16. Agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minorenne o perpetrare qualsiasi altra forma di maltrattamento emotivo;
17. Discriminare, o viceversa, privilegiare o favorire alcuni minori escludendone altri per ragioni di pregiudizio.

E' altresì richiesto che i soci singoli e quanti operano a qualsiasi titolo presso i Centri associati:

18. Siano vigili nell'identificare situazioni che possano comportare pericoli o danni per i minorenni e sappiano anticiparle e gestirle, nelle forme e modalità consentite dalla legge.
19. Riportino ogni notizia di ragionevole sospetto circa un possibile abuso o maltrattamento verso un minorenne afferente alle proprie attività professionali alle competenti autorità giudiziarie e/o istituzioni competenti nei casi previsti dalla Legge e, nei restanti casi,

attivando le eventuali procedure previste dai Centri e dalle organizzazioni lavorative di riferimento, ovvero, quale ultima opzione, segnalando il caso al collegio dei probiviri del CISMAI.

20. Organizzino il lavoro ed il luogo del lavoro in modo tale da annullare e/o minimizzare pericoli o danni prevedibili di qualsiasi natura per operatori e utenti, con una scrupolosa applicazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
21. Siano per quanto possibile visibili o accessibili da altri adulti, mentre lavorano con i minorenni.
22. Assicurino la diffusione ed il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai volontari, ai minorenni e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione.
23. Si assicurino che i membri del personale sviluppino un senso di responsabilità riguardo il proprio operato in modo che azioni e comportamenti inappropriati o che possono generare abusi nei riguardi dei minorenni non passino inosservati né vengano tollerati.
24. Comunicino ai minorenni quale tipo di rapporto debbano aspettarsi di avere con il personale o con chi li rappresenta e facciano la segnalazione di qualsiasi tipo di preoccupazione o disagio.
25. Valorizzino le capacità e le competenze dei minorenni e discutano con essi dei loro diritti, di cosa sia accettabile e di cosa non lo sia e di cosa possono fare nel caso emerga un qualsiasi problema.
26. Mantengano un elevato profilo personale e professionale coerente con l'adesione ad una società scientifica come il CISMAI.
27. Rispettino i diritti dei minorenni e li trattino in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto.
28. Promuovano la partecipazione dei minorenni in modo da sviluppare anche la loro capacità di autotutela.
29. Prestino speciale attenzione in tutte le relazioni assistenziali e professionali con i soggetti disabili e con coloro che presentano menomazioni nelle competenze relazionali e comunicative, per evitare comportamenti e/o gesti suscettibili di configurare un maltrattamento o un abuso sessuale.

Il CISMAI chiede ai Centri e Servizi associati:

30. Il rispetto dei contratti collettivi nazionali e di condizioni di lavoro che possano rappresentare una eccellenza nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori coinvolti nelle attività connesse al CISMAI.

31. Il rispetto delle normative (leggi e contratti collettivi di lavoro) sull'adozione di comportamenti che escludano conflitti di interesse.
32. Pari opportunità, rapporti e ambienti di lavoro dove quanto è stato sopra esposto possa essere rispettato in pieno e, nel contempo, promosso, sia verso finalità di tutela dei minorenni, come sopra indicato, che rispetto alla tutela dei diritti di tutti i lavoratori impiegati.
33. Trasparenza economico – finanziaria.
34. Rispetto delle condizioni di salute e di sicurezza per il proprio personale.

Il Cismai chiede altresì a tutti gli associati, Centri, Servizi e soci individuali

35. Comportamenti esemplari nei confronti delle committenze e degli stakeholders oltre che il rispetto delle normative vigenti.
36. Di evitare commistioni e conflitti di interesse tra funzioni di assistenza e cura e funzioni di supporto alle decisioni giudiziarie (quali Consulenti Tecnici d'Ufficio o di Parte) concernenti il medesimo minorenne o i suoi familiari.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Fino a quando il Cismai non si doterà degli strumenti previsti dal D.L. n. 231 del 2001, la funzione di controllo del rispetto del presente Codice Etico e di Condotta è demandata al Collegio dei Probiviri (artt. 12 e 19 dello Statuto del Cismai vigente).

Tutti gli iscritti possono segnalare in forma scritta e firmata segnalazioni o richieste concernenti la violazione del presente Codice. Nei casi di violazione significativa di quanto previsto dal presente documento, il Collegio a maggioranza qualificata dei suoi componenti può assumere le iniziative correttive che riterrà opportune. Ogni sanzione, adeguatamente motivata, inclusa la eventuale decadenza della condizione di iscritto, dovrà essere proposta al Consiglio Direttivo per le successive deliberazioni. La perdita della qualità di socio a causa di gravi violazioni del presente Codice rispetta comunque le procedure previste dall'art. 11 dello Statuto.

Fino a quando non verranno nominati i componenti del Collegio dei Probiviri, le loro funzioni sono assunte dal Consiglio Direttivo.